

Class: 10 - 44/2025C/001 – 1-2025

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 155

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

OGGETTO: CHIARIMENTI SU MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE (Det. ARPEA 315/2024) E VIGENTI CIRCOLARI DI AGEA SULL'ANAGRAFE E LA TENUTA DEI FASCICOLI AZIENDALI (AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0073919 del 25/09/2025 - AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0103340 del 18/12/2025 - AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0104664 del 22/12/2025)

Sommario

1. Validazione annuale del fascicolo aziendale.....	2
2. Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale (fascicoli dormienti/deceduti) – gestione degli archivi dei fascicoli cessati.....	2
3. Accesso ai dati contenuti nel Fascicolo Aziendale SIAN per la gestione delle posizioni assicurative (gestione del rischio).....	4
4. Principi generali - Dichiarazione delle superfici e titoli di conduzione - controlli informatici – superi.....	4
5. Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.....	7
Allegato I.....	10

1. Validazione annuale del fascicolo aziendale

In richiamo al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, i fascicoli aziendali devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, così come definiti dall'articolo 3 co.3 del DM 162/2015, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati (cfr. anche co. 2 del DM162/2025).

Per la campagna di domanda 2026, le aziende "ARPEA" che presentino una o più UTE ricadenti in territorio di competenza extra regionale, dovranno lavorare il piano colturale grafico (PCG) direttamente sul SIAN: i suddetti fascicoli rimangono in ogni modo di competenza amministrativa ARPEA e del CAA mandatario piemontese e presenteranno le istanze sugli applicativi SIAP.

- **Il mancato rispetto dell'adempimento della VALIDAZIONE, così come previsto dal DM del 1 Marzo 2021 n. 99707, determina che il fascicolo aziendale "dormiente" non possa più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma annuale.**

È fatto espresso divieto ai CAA di aggiornare il fascicolo aziendale dei propri utenti in assenza di una espressa richiesta da parte degli stessi, comprovata dalla sottoscrizione autografa della relativa scheda di validazione¹

- **I fascicoli aziendali vanno validati, almeno una volta all'anno (civile), in riferimento alla campagna di domanda di riferimento.**
- **La richiesta di validazione dovrebbe essere almeno annualmente "richiesta" dall'azienda al CAA: nel caso in cui non siano intervenute variazioni in capo all'azienda, la validazione sarà di tipo confermativo.**
- **La scheda di validazione "repertoriata" deve essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'azienda.**

2. Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale (fascicoli dormienti/deceduti) – gestione degli archivi dei fascicoli cessati

Gli Organismi Pagatori (di seguito OP) sono tenuti ad effettuare un'attività di manutenzione che mira a mantenere gli archivi aggiornati, provvedendo in particolare²:

¹ Cfr. Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0073919 del 25/09/2025 (pag. 51: paragr. 2)

² Cfr. Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0073919 del 25/09/2025 (pag. 24 – 25 – 26: paragr. 6 -6.1 -6.2)

1) all'individuazione e alla messa in stato di **"DORMIENTI"** di tutti i fascicoli di produttori che nel corso della campagna/anno precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti.

- **In caso di mancata validazione repertoriata il fascicolo viene indicato come "dormiente".**
- **I fascicoli dormienti non possono essere utilizzati nell'ambito di alcun nuovo procedimento.**
- **Mandato e consistenza territoriale rimangono agganciati al fascicolo dormiente³.**

Nel caso in cui si presenti la necessità di riaprire un fascicolo aziendale "DORMIENTE", l'Agricoltore, anche per il tramite del CAA, può fare richiesta all'Organismo pagatore competente di riaprire il fascicolo aziendale DORMIENTE che viene "riattivato", dall'OP, nello stesso CAA al quale il produttore aveva conferito il mandato di rappresentanza, salvo che il CAA non eserciti più l'attività; in questo caso il fascicolo sarà privo di mandato e il produttore dovrà conferire nuovo mandato a un centro di assistenza agricola.

- **In allegato 13 al manuale del fascicolo aziendale (Det. ARPEA 315/2024) sono riportate le procedure per richiedere la riapertura dei fascicoli DECEDUTI/DORMIENTI.**

2) Per quanto riguarda i fascicoli **"DECEDUTI"**, anche in questo caso gli OP sono tenuti annualmente ad effettuare un'attività di manutenzione che prevede la cessazione dei fascicoli con sgancio del mandato e delle conduzioni con particolare riferimento a quei fascicoli (annualmente trasmessi da AGEA COORDINAMENTO) definiti come "DECEDUTI DA PIU' DI 2 ANNI".

- **Si ricorda che tali operazioni, in ANAGRAFE PIEMONTE, avvengono già al superamento del primo anno a partire dalla data del decesso.**
- **Ad un anno dalla cessazione del fascicolo aziendale, mandato e consistenza territoriale vengono sganciati dal fascicolo cessato³.**

Nel caso in cui si presenti la necessità di riaprire un fascicolo aziendale "DECEDUTO", il CAA deve presentare richiesta all'Organismo pagatore competente producendo tutta la documentazione giustificativa. L'Organismo pagatore, dopo apposita istruttoria, inserisce la richiesta sul SIAN e la comunica ad Agea Coordinamento che, verificata l'esigenza, riapre il fascicolo del produttore deceduto solo in "gestione eredi" per il tempo strettamente necessario alle operazioni richieste.

- **In allegato 13 al manuale del fascicolo aziendale (Det. ARPEA 315/2024) sono riportate le procedure per richiedere la riapertura dei fascicoli DECEDUTI/DORMIENTI.**

3) Per quanto riguarda i fascicoli **"CESSATI"**³ si ricorda che i fascicoli aziendali possono essere cessati in seguito a puntuale istanza del titolare, oppure, d'ufficio (dalla P.A.) nei seguenti casi, motivati nell'apposta finestra dedicata alla causale della "cessazione":

- fascicoli di aziende "dormienti" che non hanno più avviato procedimenti amministrativi negli ultimi cinque anni;

³ Cfr. Manuale del F.A (Det. ARPEA n.315/2024 - pag. 49 - par. 10)

- il titolare di una ditta individuale è deceduto da più di un anno.
- Il fascicolo aziendale delle aziende cessate è conservato, anche in SIAP, per una durata compatibile con quella dell'archivio corrente dei procedimenti agganciati alle validazioni di competenza.
- Il CAA, anche se detentore di un fascicolo cessato, deve comunque conservare i documenti come regolamentato fino allo scarto, così vale anche per il flusso legato alla visibilità di un fascicolo cessato (cfr. paragrafo dello scarto).

3. Accesso ai dati contenuti nel Fascicolo Aziendale SIAN per la gestione delle posizioni assicurative (gestione del rischio) ⁴

Al fine di assicurare la totale corrispondenza tra i dati contenuti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e la polizza assicurativa stipulata a copertura dei relativi rischi, sia in forma individuale che collettiva, **l'azienda agricola:**

- 1) Effettua l'aggiornamento e/o la conferma delle informazioni presenti nel proprio Fascicolo Aziendale, relativamente alle colture/allevamenti/strutture per le quali intende stipulare una o più polizze assicurative, destinate ad essere oggetto di richiesta di contributo sul premio assicurativo;
 - 2) delega per iscritto il CAA ad estrarre dal SIAN i dati necessari alla definizione dei contenuti della polizza e a metterli a disposizione del Consorzio di Difesa o della Compagnia indicati dall'agricoltore.
- La "DELEGA" è caricata dal CAA nell'apposito cruscotto reso disponibile nel SIAN.
 - Nel caso rispettivamente di polizze individuali o collettive, la Compagnia di assicurazione o il Consorzio di Difesa utilizzeranno tali dati (quelli presenti sul SIAN) obbligatoriamente come base di riferimento per la predisposizione dei contenuti della polizza.
 - Il Fascicolo aziendale si compone dei dati dei macro-usi del SIPA e dell'utilizzo del suolo come stabiliti da Agea con la matrice dei prodotti e delle compatibilità, compresi i prodotti assicurativi, aggiornate annualmente. Rimangono valide le definizioni dell'uso del suolo disciplinate dal Regolamento UE n. 2021/2115 e ricomprese nel DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e successive modifiche.⁵

4. Principi generali - Dichiarazione delle superfici e titoli di conduzione⁶ - controlli informatici - superi

Al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto, vi è l'esigenza di dare certezza sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione. In richiamo alla normativa nazionale (D.M. n. 162/2015), nonché alle disposizioni Agea, in linea con la giurisprudenza unionale, l'agricoltore ha quindi l'obbligo di dichiarare nel fascicolo aziendale tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione e che detiene sulla base di un titolo giuridico valido.

⁴ Cfr. Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0073919 del 25/09/2025 (pag. 18)

⁵ Cfr. Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0073919 del 25/09/2025 (pag. 19)

⁶ Cfr. Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0073919 del 25/09/2025 (pag. 47-48-49-50-51: Sezione XI)

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nell'allegato III al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La descrizione dettagliata delle tipologie di documenti ammissibili e della relativa documentazione, che deve essere presentata dall'agricoltore nel fascicolo aziendale per l'ammissibilità delle superfici, è consultabile sia nella circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0073919 del 25/09/2025 (Sezione XI) e s. m. e i., sia nel manuale del fascicolo aziendale ARPEA (Det. 315/2024). Il manuale di ARPEA è necessario riferimento, in relazione ai titoli di conduzione, per quanto riguarda la **deroga prevista dalla Legge regionale 11/03/2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" che istituisce la dichiarazione d'uso dei terreni di proprietà altrui, resa ai sensi del DPR. 28/12/2000, n. 445).**

Per quanto, invece, riguarda le particelle "esenti" ai sensi della L. n.116 11/08/2014 e s.m.i.7 occorre fare riferimento a quanto previsto in particolare dalla Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0104664 del 22/12/2025 (ALLEGATO 1)⁷.

Le disposizioni del Testo Coordinato (Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0073919 del 25/09/2025 e s.m.e i.), con riferimento agli specifici titoli di conduzione, sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nelle precedenti Circolari AGEA e si applicano ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l'inserimento nel fascicolo successivamente alla pubblicazione del "Testo Coordinato" (25/09/2025). Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto).

INFORMAZIONI "DESCRITTIVE OBBLIGATORIE" DEI TITOLI DI CONDUZIONE - Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

- a) tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc.);
- b) dati anagrafici del cessionario (codice fiscale obbligatorio);
- c) dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio) ove previsto dalle disposizioni normative;
- d) data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
- e) elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
- f) protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
- g) dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. È inoltre prevista la possibilità di registrazione differita dei contratti di affitto, in forma cumulativa, in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario.

⁷ Cfr. paragrafo 5) del presente documento "Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni".

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 - In merito alle dichiarazioni, è esclusa la possibilità, per l'agricoltore, di dimostrare il possesso dell'idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dei terreni per i quali richiede la concessione dei contributi esclusivamente con dichiarazioni unilaterali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestanti il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale.

- **Non è possibile utilizzare dichiarazioni unilaterali rese direttamente dal soggetto interessato alla conduzione della superficie ad eccezione dei casi tassativamente previsti.**
- **L'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (contratto verbale) non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (contratto in deroga).**
- **I contratti stipulati "non in deroga", hanno durata minima di 15 anni indipendentemente da eventuali riferimenti temporali inferiori a tale limite minimo.**
- **Si precisa che, ove previsto, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della richiesta di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale al pari di qualsiasi altro titolo di conduzione.**
- **I CAA, in merito soggetti avente diritto inseriti nelle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sono tenuti a garantire la congruenza dei dati caricati in Anagrafe Piemonte con quelli presenti nel Catasto.**
- **L' ALL. 10 al manuale del fascicolo aziendale (Det. ARPEA n. 315/2024) è una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dall'avente diritto a beneficio dell'agricoltore, ai fini della conduzione delle proprie superfici.**

CONTROLLI INFORMATICI - Ai fini dell'esecuzione dell'attività di monitoraggio dei titoli di conduzione presenti nei fascicoli aziendali, nell'ambito del SIAN/ANAGRAFE PIEMONTE sono sviluppate funzionalità utili ad evidenziare la presenza in un dato fascicolo di dichiarazioni sostitutive riferite alla conduzione delle superfici e sono altresì sviluppate le funzionalità informatiche che consentono di estrarre ed elaborare a fini di controllo le informazioni concernenti tali dichiarazioni.

SUPERI - In riferimento al suddetto sistema di verifica dei dati dei fascicoli aziendali, è presente nel SIAN una funzione di segnalazione automatica dei casi in cui una superficie risulti già presente nel fascicolo aziendale di un diverso soggetto (in gergo "Supero di conduzione"). Al fine di consentire il funzionamento della suddetta funzione di controllo è dunque necessario inserire il codice fiscale del titolare (o di uno dei contitolari) e gli identificativi della particella catastale e l'esito della ricerca restituisce l'informazione del CUAA (e il nominativo) dell'intestatario del fascicolo all'interno del quale è presente la particella oggetto della ricerca. Tale funzione di consultazione pubblica è utilizzabile dai diretti interessati, dagli Organismi pagatori e dai CAA.

Qualora emerga una situazione di supero di conduzione, il centro di assistenza agricola deve informare l'Agricoltore richiamandolo sulla necessità di indicare nel fascicolo aziendale le superfici di cui abbia la materiale disponibilità e di fornire dati veritieri e corretti. Ove l'Agricoltore richieda, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'inserimento della superficie in "Supero di conduzione" nel proprio fascicolo aziendale il centro di assistenza agricola vi provvede dandone notizia al centro di assistenza agricola titolare del fascicolo aziendale con cui si è generata la situazione di supero il quale ne dovrà dare, a sua volta,

comunicazione al proprio mandante affinché assuma le conseguenti decisioni, eventualmente aggiornando il proprio fascicolo aziendale.

La situazione di supero comporta un'anomalia ostativa alla erogazione dei premi in favore di entrambi i soggetti titolari dei fascicoli destinata a sbloccarsi solo a seguito della rimozione del supero su iniziativa di uno dei titolari dei fascicoli interessati o a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o, ancora, su iniziativa dell'Organismo pagatore competente.

5. Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

Si riportano, di seguito, i concetti salienti delle Circolari AGEA COORD. N.0103340 del 18/12/2025 e N. 0104664 del 22/12/2025 in merito alla questione dell'inserimento in fascicolo delle particelle di superficie inferiore ai 5000 m² "IN DEROGA AL TITOLO DI CONDUZIONE",

- La suddetta deroga non è applicabile "in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti" (cfr. ALLEGATO 1 alla circolare AGEA COORD. N. 0104664 del 22/12/2025).
- Nel caso in cui le particelle, inferiori a 5000 m², siano di proprietà di un Ente pubblico occorre idoneo titolo di conduzione (cfr. circolare AGEA COORD. N. 0103340 del 18/12/2025).
- Nel caso in cui i soggetti titolari del diritto non siano Enti pubblici, è fatto obbligo di produrre, da parte del conduttore, una dichiarazione (cfr. ALLEGATO 1 alla circolare AGEA COORD. N. 0104664 del 22/12/2025) che prevede la seguente dicitura "LE SUPERFICI SONO CONDOTTE IN FORZA DI UN POSSESSO MATERIALE PACIFICO, PALESE E ININTERROTTO CHE NON È MAI STATO OGGETTO DI CONTESTAZIONE DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO".

ESTRATTO - Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0103340 del 18/12/2025 - OGGETTO: modifica del paragrafo 2.14 della Circolare Agea nr. 73919 del 25/09/2025 - Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che, a seguito di ordinanza del Tar Lazio, nr. 07099 del 16.12.2025, resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 14692 del 2025, che ha sospeso "in parte qua" l'efficacia della circolare Agea nr. 73919 del 25/09/2025 nella parte in cui, a pagina 62 al Paragrafo 2.14, contiene l'inciso "~~fino ad un massimo di due ettari~~", il paragrafo 2.14 della circolare in questione è sostituito come segue:

Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 1-bis, comma 12, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall' art. 1, comma 702, L. 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che *"Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del*

relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999".

Gli agricoltori che ricadono nella casistica sopra descritta sono tenuti a presentare un titolo di conduzione valido ai fini dei controlli per l'accesso agli aiuti PAC alla stregua di quanto già previsto dall'art. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 per i terreni riconducibili alla proprietà di un Ente pubblico e come richiesto dalle raccomandazioni UE indicate nel documento "Note on the requirement of 'eligible hectares at the farmer's disposal' della Commissione Europea.

L'appartenenza a tale fattispecie è tracciata automaticamente dal sistema informativo.

ESTRATTO - Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0104664 del 22/12/2025 - Oggetto: Nota interpretativa "del paragrafo 2.14 come da ultimo modificato prot. uscita n. 0103340 del 18 dicembre 2025" della Circolare Agea n. 73919 del 25.09.2025 e semplificazioni operative.

Nel quadro delle misure di semplificazione in materia agricola, l'articolo 31 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, (entrata in vigore in pari data della modifica in oggetto) ha modificato l'articolo 1, comma 703, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che con apposito decreto ministeriale siano stabilite "le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91".

È stato altresì aggiunto l'art. 703-bis con il quale è stato precisato che la suddetta deroga non è applicabile "in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti".

Nelle more dell'adozione del decreto attuativo previsto dalla sopra citata novella normativa e al fine di non pregiudicare l'ammissibilità delle particelle in parola ai fini della legittima costituzione del fascicolo aziendale ai fini dei controlli e per l'accesso agli aiuti Pac e di assicurare senza soluzione di continuità lo svolgimento dell'attività delle imprese agricole nei comuni montani, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua si rende necessario ribadire che, conformemente al disposto dell'art. 6, comma 3 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per i soli terreni NON riconducibili alla proprietà di un Ente Pubblico, trova applicazione quanto precisato nelle FAQ della scrivente del 31 ottobre 2025 - accesso aiuti a superfici inferiori a 5000 mq nelle zone svantaggiate di montagna - pubblicate sul Portale AGEA secondo cui:

"Ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari della PAC, sono ammesse le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestanti che la conduzione delle superfici riferite ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, tali dichiarazioni devono indicare che le conduzioni di cui trattasi sono effettuate con il consenso dei proprietari indicandone i relativi riferimenti.

Per le superfici di cui sopra, e sempre a condizione che le stesse siano condotte in forza di un possesso materiale pacifico, palese e ininterrotto che non è mai stato oggetto di contestazione da parte degli aventi

diritto, i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti, sono autorizzati ad acquisire nel fascicolo stesso una **"Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà" redatta in conformità al modello riportato all'allegato I alla presente nota interpretativa.**

I CAA, in particolare, dovranno:

- Verificare la corretta compilazione del modello di dichiarazione allegato alla presente circolare;
- Acquisire il documento d'identità del dichiarante;
- Informare puntualmente il produttore delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere

**ALL.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) -
Particelle fondiari con superficie inferiore ai 5000 mq site in zone svantaggiate di montagna**

Il Dirigente
Area Valutazione Tecnica e Controlli
Fabrizio Stranda

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.*

Allegato I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Particelle fondiarie con superficie inferiore ai 5000 mq site in zone svantaggiate di montagna

Il sottoscritto

nella qualità di:

☐ titolare ☐ legale rappresentante

(individuare con una X la dicitura appropriata al tipo di impresa)

della azienda

con sede in

via

CUAA

P.Iva

Tel.

cellulare

e-mail

PEC

consapevole che l'eventuale mendacità delle dichiarazioni darà luogo, oltre che all'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche la risoluzione del mandato in essere con il Centro Assistenza Agricola _____, ai sensi e per gli effetti del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

CHIEDE

al Centro Assistenza Agricola _____ s.r.l. (il "CAA"), mandatario del servizio di aggiornamento e custodia del fascicolo aziendale che il sottoscritto ha l'obbligo di tenere aggiornato, ai sensi del D.P.R. 503/99, con l'esatta indicazione delle superfici utilizzate nell'esercizio della propria attività d'impresa e agricola, di inserire nel fascicolo medesimo le superfici di seguito indicate:

Particella	Foglio	Sezione	Comune	Indicazioni specifiche in caso di Comune/R egione diverso	Estensione catastale particella	Superficie della particella condotta	Data inizio conduzione	Data termine conduzione

In relazione alle suddette superfici (le "Superfici")

DICHIARA

- a) *Tutte le Superfici sopra indicate sono contigue ovvero si prestano a essere impiegate per l'esercizio dell'attività agricola in virtù della loro oggettiva prossimità;*

- b) Tutte le Superfici fanno parte di particelle fondiari (le "Particelle") di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati.
- c) Tutte le Superfici sono site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua
- d) **ATTENZIONE:** scegliere la fattispecie di interesse e cancellare quelle non pertinenti. Per ciascuna opzione indicare le Particelle a cui l'azienda/beneficiario si riferisce, a meno che non riguardi tutte le particelle. È possibile che ricorrano anche più fattispecie.

alternativa 1: Le Particelle _____/tutte le Particelle sopra indicate sono site nel medesimo comune in cui l'impresa/l'azienda agricola/beneficiario del sottoscritto ha la sede legale

alternativa 2: Le Particelle _____/tutte le Particelle sopra indicate sono site in aree appartenenti al territorio di comuni limitrofi alla sede legale o alla residenza anagrafica o alle unità tecnico economiche delle aziende agricole del sottoscritto.

alternativa 3: Le Particelle _____ /tutte le Particelle sopra indicate sono limitrofe alla sede legale, la residenza anagrafica o alle unità tecnico economiche delle aziende agricole richiedenti.

- e) Le superfici sono condotte in forza di un possesso materiale pacifico, palese e ininterrotto che non è mai stato oggetto di contestazione da parte degli aventi diritto:
 (nome _____ cognome _____ CF _____)
- f) Le Superfici hanno i requisiti per essere inserite nel fascicolo aziendale in assenza di un formale titolo di conduzione ai sensi dell'art. 1-bis, comma 12 del D. L. 24/06/2014, n. 91 convertito con legge n. 116 dell'11 agosto 2014, n. 116 e delle sue successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA ALTRESÌ

- g) di assumere la piena responsabilità della decisione di far inserire nel fascicolo aziendale tutte le Superfici sopra indicate e di far valere la situazione fattuale di piena "disponibilità" in conformità con le consuetudini locali delle aree montane;
- h) di manlevare ed impegnarsi a tenere indenne il CAA da ogni conseguenza e/o responsabilità a qualsiasi titolo derivante dall'inserimento delle Superfici nel fascicolo aziendale;
- i) di essere consapevole che, in caso di cosiddetto "Supero di conduzione" (ovvero qualora le superfici dichiarate risultino oggetto di domanda concorrente da parte di altro soggetto titolato), l'Organismo Pagatore attuerà tutte le azioni previste dalla normativa vigente per la risoluzione dell'anomalia e di manlevare e impegnarsi a tenere indenne il CAA da ogni conseguenza derivante dall'attuazione di tali azioni da parte dell'Organismo Pagatore ovvero da azioni di qualsiasi natura proposte dai terzi eventualmente titolari di diritti sulle superfici in conflitto con il sottoscritto;
- j) di essere consapevole e accettare che qualora, all'esito delle verifiche sul supero o dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive, dovesse emergere l'insussistenza della pacifica disponibilità e/o della effettiva conduzione per finalità di impresa agricola delle superfici oggetto della presente dichiarazione, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme indebitamente percepite e alla segnalazione alle autorità competenti per le sanzioni derivanti dalla dichiarazione mendace resa in atto pubblico, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle specifiche misure antifrode AGEA.
- k) Che le particelle oggetto della presente dichiarazione non risultano concesse da ENTI PUBBLICI

Luogo e Data _____

In fede.

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità